	COMUNE DIALBAYO LAZIALE
	(Prov.di Roma)
	OGGETTO: CONVERZIONE, AI SENSI DELL'ART.35 DILLA LEGGE Rep.n.1001
_,	22.10.1971 N.865, FRA IL COMUNE DI ALBANO LAZIALE E DA del 12.3.80
	COOPERATIVA EDILIZIA "LA SERENA 76" S.R.L. PER LA
	CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE NEL PIANO
	DI ZONA DI ALBAHO CENTRO.
	REPUBBLICA ITALIANA
	In nome della legge
	L'anno millenovecentottanta, il giorno dodici
	del mese di marzo, nella Residenza Municipale e nella sala
	del Sindaco, avanti di me Trivelloni Dott. Alberto Segretario
*·	Generale del Comune di Albano Laziale, sono personalmente
o d'O a descripción con cons	comparsi:
	1)Antonacci Mario, nato in Albano Laziale il 16.3.1920 ed
	ivi residente, il quale interviene al presente atto quale
	Sindaco del Comune di Albano Laziale(codice fiscale numero 2
	32011210583)e non altrimenti autorizzato alla stipula con
	deliberazione consiliare n.619 del 19.12.1979(che in copia \$
	conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A";
	2)Durazzo Ciro, nato a Casola di Napoli H 8.5.1948
	residente in Albano Laziale,, il quale interviene al pre-
:	sente atto quale Presidente della Cooperativa Edilizia
!	"La Serena 76" s.r.l.(codice fiscale n. 02652570587 con
	sede in Albano Laziałe, Borgo Garibaldi,269; giusto certi-

del Tribunale civile e penale di Velletri - . Sezione Società commerciali in data 8.2.1980 , che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B". Di comune accordo le parti sopra indicate, me consenziente, della cui capacità giuridica ed identità personale io Segretario rogante sono certo rinunciano all'assistenza dei testimoni. P R E M E S S O - che con deliberazione del Consiglio Comunale n.128 del 17.12.1975, vistata dalla competente Sezione Regionale di Controllo nella seduta del 15.1.1976, verbale n.9, veniva approvato, ai sensi dell'art.7 (lettera),della legge regionale 18.6.1975,n.74, il piano di zona per l'edilizia economica e popolare di Albano centro, di cui alla legge 18.4.1962, n.167; <u>- che con deliberazione del Consiglio comunale n.132</u> del 17.12.1975, vistata dalla competente Sezione Regio-C. E nale di Controllo nella seduta del 15.1.1976, verbale n.9, venivano determinati, in esecuzione alle prescrizioni di cui all'art.35, comma 14°, della legge 22.10.1971 N.865, i criteri generali da applicarsi a tutte le convenzioni per la concessione del diritto di superficie e per la cessione in proprietà delle aree espropriate nell'ambito dei piani di zona di cui

alla legge 18.4.1962 n.167; - che con deliberazione del Consiglio Comunale n.133 del 17.12.1975, vistata dalla competente Sezione Regionale di : __seduta del 15.1.1976, verbale n.9,-Controllo nella veniva approvato lo schema di convenzione al sensi del 1'art.35_comma-7°, della-legge-22.10.1971 n.365, per-la concessione del diritto di superficie su aree comprese ne piani di zona di cui alla legge 18.4.1962 n.167, in favor di Enti, Cooperative Edilizie e loro consorzi, imprese d costruzione e loro consorzi; -che-con-la-citata-deliberazione-n.619 del-19.12.1979 divenuta esecutiva ai sensi di legge, integrata con delibe razione della Giunta Municipale n.146-del 12.2.1980, di chiarata immediatamente eseguibile, che in copia conforme si allega al presente atto-sotto-la lettera ucu, s concedeva nel piano di zona di Albano centro alla Goope rativa Edilizia "La Serena 76" s.r.l., in diritto di super ficie parte del lotto in 13, della superficie complessiva d (.460_konfinante_con_viabilità_di_piano_e_restante-lotto n.13, distinta al nuovo catasto terreni del Comune d Albano-Laziale, al foglio 7. particelle 648/p di mq.36 275/p-di-ma.263, 280/p-di-ma.48-e-303/p-di-ma.113, per la costruzione di In.S -- alloggi - di - edilizia - agevolata convenzionata, finanziati-con-legge-5.6.1976-n.457-Tutto-ciè premesso, le costituite parti convengond

-2	e stipulano quanto appresso:	7
	ART.1 - PRESUPPOSTI E CONTENUTO DELLA CONVEN-	_
: 	ZIONE.	
	Le premesse formano parte integrante e sosta-	
	nziale della presente convenzione, alla quale, per lo	
	stesso titolo e previa accettazione si allegano:	
	1)Copia della deliberazione autorizzante la stipulazio-	
	ne (All."A");	
	2)Copia di planimetria indicante la localizzazione del-	
	l'intervento (all."D").	-
	La presente convenzione ha per oggetto,	
	ai sensi dell'art.35 della legge 22.10.1971 n.865, la	
	concessione del diritto di superficie in favore della	_
	Cooperativa Edilizia "La Serena 76" s.r.l. sulle se	_
	guenti aree, di pertinenza del patrimonio indisponibi-	
	le del Comune di Albano Laziale, compresa nel piano	
	di zona di Albano Centro, quali risultano con perime-	
	trazione nella planimetria di cui al precedente n.2:	
	a) area costituente parte del lotto edificabile n.13	
	della superficie complessiva di mq. 460 distinta	
	al nuovo catasto terreni del Comune di Albano Laziale	
	al foglio 7, particelle 648/p di mq.36, 275/p di mq	
	_263, 280/p_di_mq.48_e_808/p_di_mq.113	
	Detto terreno è in corso di acquisizio-	
	ne al patrimonio indisponibile del Comune di Alba-	

	no Laziale, mediante esproprio, ai sensi della legge	<u> </u>
	22.10.1971 n.865, e successive modificazioni ed integrazio-	
	ni.	
Proposition of the state of the	sopra rappresentato, che accetta, per la realizzazione del	
	programma costruttivo di edilizia economica e popolare	
Contraction from Prints (Page 1)	previsto dal progetto esecutivo planivolumetrico della zona,	
CHT (CHE)	alle condizioni di legge nello stesso richiamate.	
And the second s	ART.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE.	
	La concessione s'intende fatta per la durata	
AND CONTRACTOR SECURITION OF THE CONTRACTOR S	di_anni_99_e potrà essere rinnevata—ad istanza del	(9)
	sodalizio concessionario alle condizioni di cui al seguento	1
	art.9 ed a norma dell'art.2 della deliberazione consilia-	4
	re n.132 del 17.12.1975.	
Acceptance of the Control of the Con	ART.3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE.	3
. 100	In base agli elementi di stima dei cost	<u>م</u> (.
Service Control of the Control of th	globali di attuazione del piano, il corrispettivo della	0
in the state of th	concessione viene determinato in complessive L.	2
achighen — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	15.943.500 (quindicimilioninovecentoquarantatremilacinque—	36
	cento). Tale somma è stata corrisposta in unica soluzione	A
	prima della stipula della presente convenzione mediante	
	versamento eseguito presso la Tesoreria del Comune di-	
<u> </u>	Albano Laziale con quietanze liberatoria n.251 del 28.2.80.	3 1
	Detto corrispettivo, a seguito-della sentenza	
	della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzio-	

	nali le norme relative alle indennità di espropriazione
	delle arce, potrà subire degli aumenti qualora il Comune
	di Albano Laziale, per l'area oggetto della presente con-
	venzione, dovesse pagare una somma maggiore.
	ART.4 - CLAUSOLA DI GARANZIA E IPOTECA LEGALE.
	Il Comune di Albano Laziale, come sopra rap-
	presentato, dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipo-
	teca_legale_per_garanzia_dell'adempimento_contrattuale
	sollevando il Conservatore dei Registri Immobiliari dal
	l'obbligo di provvedervi d'ufficio e da ogni responsabi-
	lità, in ordine al reimpiego ed alla destinazione della
	somma ricavata per effetto della concessione.
	Tale rinuncia deve intendersi motivata,
-	avuto riguardo alle finalità dell'intervento, dall'in-
	tendimento della Amministrazione Comunale di non ap-
	pesantire i costi di realizzazione del programma co-
	struttivo, ferma comunque restando la facoltà del
	Comune di procedere in danno della Cooperativa stes-
	sa, a norma del seguente art.14, qualora risulta
	inadempiente alle clausole contrattuali.
	In caso di decadenza della concessione,
	il Comune concedente tratterrà a titolo di penale
	l'intero corrispettivo della concessione.
	ART.5 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E TIPOLOGICHE
	DEGLL EDIFICI DA REALIZZARE.
·	Comparison of the Comparison o
	E E

	Sulle aree come sopra concesse la Coopera-
	tiva Edilizia "La Serena 76" s.r.l. si obbliga a realizza-
·	re e mantenere case di abitazione di edilizia economica e
: : : : :	popolare, in conformità alle vigenti disposizioni di legge
79 1 2 2 3 3 4 	in materia.
	ART.6 - OPERE DI URLANIZZAZIONE PRILARIA E SECONDARIA
	E OPERE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI.
	Si_da_atto_che_il_corrispettivo_della_concessio-
	neè comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria e
	_secondaria_le_cui_opere_verranno_eseguite_direttamente
	dal Comune di Albano Laziale in base ai tempi di
	attuazione del piano, su progetti esecutivi debitamente
	approvati e nei limiti delle effettive disponibilità degli
-	insediamenti costruttivi.
	Resta a carico del concessionario l'esecuzione
	a propria cura e spese e d'intesa con gli enti erogatori
	delle reti interne di allacciamento ai servizi di cui sopra.
	ART.7 - IPOTECABILITA' DEL DIRITTO DI SUPERFICIE.
	Tra le parti si conviene che il diritto di
	superficie può essere ipotecato esclusivamente a favore di
<u>_</u>	Enti e di Istituti di credito per garanzia dei mutui cie
	verranno concessi a finanziamento della realizzazione dei
	previsti fabbricati.
Action of Action	La facoltà del Comune di ottenere la dichiara-
<u></u>	zione di nullità del diritto del presente contratto ver-

ž .

rà eventualmente esercitata tenendo conto delle condi-	
zioni di cui sopra, al fine di rilevare l'Ente o	
Istituto mutuante della minore somma tra le spese ed	
il migliorato, con perizia dell'Ufficio Tecnico Comuna-	
le.	
Sarà in facoltà del Comune di subentrare	
nello accollo del mutuo qualora ritenga di proseguire	
direttamene la costruzione.	
ART.8 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE.	00 m y w g
La presente concessione potrà essere rin-	
novatasu istanza del concessionario presentata almeno	
un_anno_prima_della_scadenza_in_base_alle_nor-	
me_vigenti_all'epocadel_rinnovo.	
Al termine della concessione e nel caso di	
mancato rinnovo della stessa, il Comune di Albano	
Lazialediviene proprietario degli edifici, alloggi ed	
opere e ne acquista la proprietà.	
La devoluzione "ipso iure" salvo indenniz-	
zo a favore del proprietario da calcolarsi ai sensi	
dell'art.16 comma 5°, della legge 22.10.1971 n.865.	
I locatari degli alloggi conservano tale	
loro condizione anche nei riguardi del Comune, sotto	
l'osservanza delle preesistenti condizioni contrattuali.	
ART.9 - REQUISITI DEI SOCI.	
La cooperativa come sopra rappresentata,	

d	ichiara che i propri soci hanno i requisiti per essere
	assegnatari di alloggi economici e popolari a norma
	delle vigenti disposizioni.
	ART.10 - IMPIANTI ELETTRICI, DI ACQUA E GAS.
	La fornitura di acqua potabile quanto per la
<u> </u>	costruzione del fabbricato e per altro uso qualsiasi è
	riservato al Comune di Albano Laziale che è l'unico
 	ente cui compete la fornitura nel territorio del comu-
	ne stesso.
	Analoga disciplina varrà per la fornitura di
	energia elettrica, sia per l'illuminazione che per la forza
Joseph	motrice, il cui Ente competente è l'ENEL.
——————————————————————————————————————	In ogni caso il concessionario è vincolato alla
	costruzione sotto i fabbricati e nel lotto di pertinenza,
	della cabina di trasformazione della energia elettrica (sia
	per uso privato che per l'illuminazione pubblica) con
	l'obbligo di assumere i relativi oneri e secondo le
	indicazioni che verranno fornite dall'ente erogatore e dal
	Comune di Albano Laziale.
	Sul terreno concesso, è altresì consentito l'even-
	tuale passaggio di canalizzazione di pubblici servizi di
	qualsiasi specie, previa autorizzazione dei competenti uffi-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ci comunali.
- With Code	Per quanto riguarda gli eventuali impianti di
	gas resta inteso che sono a carico del Comune di Alba-
5,4	

no Laziale gli oneri per la rete di adduzione, mentre le spese relative alla rete di distribuzione saranno sostenute direttamente dal complesso di utenze servite in base ai regolamenti aziendali. ART.11 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI. Rimarranno di proprietà del Comune gli oggetti che si rinvenissero in occasione di scavi, demolizioni, costruzioni e di altre opere che si eseguissero in qualunque_tempo_sul_terreno_concesso_e_che,-__ a giudizio insindacabile dell'Amministrazione del Comune di Albano Laziale, avessero valore artistico, storico od altro qualsiasi. Oltre all'adempimento degli_obblighi_derivanti_dalla_legge_sulla_tutela_delle___ cose di interesse artistico o storico o da altre leggi, il concessionario sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento a darne partecipazione per lettera raccomandata al Comune di Albano Laziale che disporrà per il trasporto degli oggetti rinvenuti. Le disposizioni di cui sopra dovranno essere partecipate ai vari imprenditori delle opere di scavo, demolizioni, costruzioni ecc. per ogni effetto di diritto anche nel riguardo degli operai dipendenti. Nel caso di ritrovamento di cose di pregio il Comune potrà assegnare, tenuto conto delle circostanze, premi agli inventorisecondo equità e senza diritto a reclamo.

ART.12 - DISPENSA DA RESPONSABILITA'. La concessione si intende effettuata nello stato di fatto e di diritto, in cui i terreni si trovano, senza responsabilità da parte del Comune sia per la natura del sottosuolo, sia per la eventuale presenza in esso di acqua e di altre situazioni influenti sulle opere di fondazioni e costruzioni e sia, infine, per ogni eventuale ritardo nella esecuzione delle previste opere di wbanizzazione della zona. Inoltre il Comune è esonerato dall'obbligo di consegnare al concessionario la documentazione relați va all'area concessa e da ogni altro obbligo di garanzia. Le clausole del presente articolo e del seguen te art.13 vengono espressamente approvate dal concessionario. ART.13 - SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. Qualora nell'ambito del piano di zona nel soprassuolo e nel sottosuolo esistessero condutture elettriche e telefoniche, tubazioni di acqua e gas, nonchè fogna ecc.gli oneri per il loro spostamento in altra sede saranno assunti dal Comune e le relative spese ripartite per quota fra tutti gli assegnatari in rapporto alla volumetria edificabile prevista dal piano di zona. ART.14 - RINVIO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N.132 DEL 17.12.1975.

111 concessionario formalmente dichiara di accettare le seguenti condizioni generali previste dalla deliberazione consiliare n.132 del 17.12.1975. ART.1 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVI-SIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI, OVE QUESTA SIA CONSENTITA (ART.35 -COMMA 8° LETTERA E)DELLA LEGGE 22.10.1971 N.865). A)Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi Il prezzo massimo di cessione dell'alloggio dovrà essere approvato dal Comune e determinato con riferimento al corrispettivo versato per la concessione del diritto di superficie, al valore delle urbanizzazioni che siano eventualmente realizzate a cura e spese del concessionario; al costo della costruzione, alle spese generali, comprese quelle di progettazione nonchè agli oneri di preammortamento e di finanziamento. Il costo della costruzione sarà determinato tenuto conto dei costi degli interventi di edilizia residenziale pubblica nonchè delle particolari e specifiche caratteristiche dell'intervento. E' consentita una revisione del prezzo di cessione relativamente alla quota non afferente

al corrispettivo di concessione, sulla base delle variazioni del Bollettino della Commissione Provinciale Prezzi applicati ai parametri previsti per l'edilizia abitativa per_il_periodo_compreso_tra_la_data_di_stipula__del____ la convenzione e quella di ultimazione dei lavori. Il prezzo massimo delle cessioni che intervengano dopo un anno dalla ultimazione dei lavori sarà determinato sulla base del prezzo di cessione come sopra stabilito, aggiornato in base all'indice ISTAT sul costo della vita e diminuito, per la quota non afferente il cor rispettivo di concessione, come appresso indicato: 0 <u>a 5 anni 0%</u> da 5 ____a 10_anni_5% ____ da 10 a 20 anni 10% da 20 a 30 anni 20% oltre 30 anni _____ 30% Tali percentuali potranno essere variante in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di migliorie apportate dal proprietario. B)Determinazione e revisione dei canoni di locazione deglialloggi.Il canone di locazione sarà determinato in base agli indici periodicamente fissati dal Comune, in percentuale del valore desunto dai prezzi stabiliti per

la cessione degli alloggi, in misura adeguata alla remunerazione e ricostruzione degli investimenti, tenendo conto delle peculiari caratteristiche dei mezzi con cui vengono finanziati gli interventi, nonchè alla copertura delle spese di gestione e manutenzione degli immobili. La revisione periodica dei canoni di locazione degli alloggi sarà effettuata in rapporto alle valutazioni dell'indice generale del costo della vita e tenuto conto delle spese di manutenzione straordinaria e di miglioramento delle abitazioni. ART.2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO IN CASO DI RINNOVO DELLA CON-CESSIONE LA CUI DURATA NON PUO' SUPERA-RE QUELLA PREVISTA NELL'ATTO ORIGINARIO - ART.35 COMMA 8° LETTERA G) DELLA LEG-GE 22.10.1971 N.865). ll corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, verrà determinato nel prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente, per l'edilizia economicae popolare al momento del rinnovo stesso, aumentato della spesa prevista, con stima dell'Ufficio Tecnico comunale, per il rinnovamento e l'adeguamento delle urbanizzazioni. ART.3 - SANZIONI A CARICO DEL CONCESSIONA-

RIO PER LA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI STABILITI NELLA CONVENZIONE ED I CASI DI MAGGIORE GRAVITA-· IN CUI TALE INOSSERVANZA COMPORTI LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE E LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE (ART.35 - COMMA 8° - LETTERA F) DELLA LEGGE 22.10.1971 N.865) Saranno applicate a carico del concessionario le seguenti sanzioni per i casi di inosservanza degli obblighi contrattuali: a)interesse del 10% annuo per il tardivo pagamento del corrispettivo della concessione; b)penale_di_L.O,50_per_metro_cubo_per_ogni_giorno_di____ ritardo nella presentazione del progetto della costruzione che il concessionario intende realizzare, rispetto al termine di tre mesi decorrenti dalla data di approvazione tutoria del contratto di concessione. Qualora il progetto della costruzione no venga approvato dai competenti uffici tecnici del comune la stessa penale sarà dovuta per il ritardo rispetto al termine di due mesi comunicato per la presentazione di un secondo progetto e così pure nel caso occorra un_terzo_ed_ultimo_progetto; c)penale_di_L.O,50_per_metro_cubo_per_ogni_giorno_di____ ritardo nell'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato rispetto al termine di tre mesi dalla data di rilascio della licenza di edificazione.

d)penale di L.O,50 per metro cubo per ogni giorno di ritardo nella ultimazione della costruzione del fabbricato rispetto al termine di due anni decorrenti dall'inizio dei lavori; e)penale di L.O,50 per metro cubo per ogni giorno di ritardo nella ultimazione della costruzione del fabbricato stesso al termine di due anni decorrenti dall'inizio dei lavori; f)nel caso di cessione e di locazione di alloggio per un corrispettivo superiore a quello determinato secon do il criterio di cui all'art.1 della presente deliberazio ne sarà applicata al superficiario inadempiente una penalità convenzionale in misura variante da tre a cinque volte la differenza tra il corrispettivo da richiedere in base alla presente deliberazione e quello effettivamente richiesto, avendosi riguardo, per quanto concerne l'ipotesi di locazione, al canone annuo; g)in caso di inadempienza e di inosservanza da parte del concessionario di obblighi eventualmente assunti circala costruzione delle opere di urbanizzazione specificate nell'apposita convenzione il Comune interverrà sostitutivamente nell'esecuzione dei lavori suddetti, addebbitandone le spese al concessionario e riservandosi la rivalsa sullegaranzie finanziarie da questi prestate, salva l'applicazione di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti sulla spesa sostenuta e la richiesta di maggiori danni; h)in caso di inosservanza da parte del concessionario dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione non saranno state adeguate secondo le prescrizioni del Comune:_ i)in_caso di inosservanza da parte del concessionario del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale il diritto di superficie relativo all'area non ancora_edificata, si_avrà_decadenza_della_concessione;* 1)si avrà inoltre decadenza della concessione e conseguen= te estinzione del diritto di superficie, nel caso di gravi e ripetute violazioni dell'obbligo di determinare i prezzi di cessione ovvero di determinare e mantenere i canoni di locazione nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'art.1 della presente deliberazione. La risoluzione del contratto di concessione derivante dai casi di decadenza di cui alle precedenti lettere h) ed i) comporterà il ripristino del pieno possesso della area da parte del Comune, che acquisterà anche la proprietà della eventuale costruzione già realizzata, salvo il versamento in favore del concessionario decaduto della minore somma tra le spese ed il migliorato.

ART.15 - TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE. La presente convenzione sarà registrata per legge e trascritta in tutti i suoi articoli a cura del notaio rogante. ART.16 - ESECUTIVITA' DELLA CONVENZIONE. La presente convenzione ai sensi dell'art.27, comma 2° della legge regionale 20.12.1978 n.78, è pienamente valida e produttiva di effetti per le parti. ART.17 - SPESE CONTRATTUALI. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione sono a carico del concessionario, che avrà facoltà di invocare tutte le agevolazioni previste dalla normativa in vigore. Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia è contenuto in n.4 fogli di carta semplice, pagine 2 righe 17 fin qui. Letto, approvato e sottoscritto. (1) aggiungi: "concede il terreno stesso alla Cooperativa predetta" una postilla letta ed approvata.